



COMUNE DI ROTONDELLA

c.a.p. 75026

PROVINCIA DI MATERA

IL CONSIGLIO COMUNALE

N.1

OGGETTO: Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento (cd: rottamazione) ex art. 6 ter D.L. n.193/2016 come convertito in legge n. 225/2016- **APPROVAZIONE.**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **uno** del mese di **febbraio** alle ore **10,20** in Rotondella, presso la Sala Consiliare "**Antonio Bianco**".

Convocato su invito del **Presidente del Consiglio**, con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria urgente**.

All'adunanza risultano presenti il **Presidente – Geom. Laguardia Pietro** ed i seguenti Consiglieri:

PRES.		PRES.	
1)-AGRESTI Vito - SINDACO	SI	6)-RUBOLINO Vincenzo	SI
2)-GENTILE Pasquale	SI	7)-COMPARATO Nicola	SI
3)-CAVALLO Cosimo	SI	8)-CUCARI Mario	SI
4)- BIANCO Mario	SI	9)- DIMATTEO Pasquale	SI
5)-POTENZA Salvatore	NO	10)-TUFARO Salvatore	SI

Presiede la riunione il **Presidente – Geom. Laguardia Pietro** ex art.21, comma 1, del vigente statuto comunale ed assiste il **Segretario Comunale – D.ssa Grazia Uricchio**.

Constatato che il numero di **n.9** consiglieri presenti su dieci assegnati al Comune, rende legale e valida l'adunanza, il **Presidente** dichiara aperta la seduta ed espone essere all'ordine del giorno la pratica in oggetto.

Accertato che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso ex art.49 del D.Lgs n.267/2000 parere favorevole dal **Responsabile del Settore Contabile**.

Accertato che l'Organo di revisione contabile ha esaminato favorevolmente la presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 239 comma del D.Lgs n.267/2000.

DATO ATTO che prima della discussione sul presente punto all'o.d.g. entra in aula il cons. Potenza Salvatore

PRESENTI:11

Premesso che:

- l'art. 6-ter – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere ~~la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso sia per il~~ debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

Ritenuto di approvare la definizione agevolata di tutte le entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2004 al 2016.

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Visto l'allegato regolamento comunale, disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n.1 del 30/01/2017, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

TERMINATA la discussione come da resoconto integrale del dibattito che si allega alla presente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione avvenuta nei modi e forme di legge per alzata di mano:

CONS. PRESENTI:11

- n. 8 FAVOREVOLI

- n. 3 ASTENUTI (Cucari- Dimatteo –Tufaro

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale, composto di nr. 8 articoli, disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DI n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

Successivamente, stante l'urgenza, il Sindaco propone l'immediata esecutività del provvedimento e pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del Sindaco, con la votazione, espressa nei modi e forme di legge per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

CONS. PRESENTI: 11

- n. 8 FAVOREVOLI

- n. 3 ASTENUTI (Cucari- Dimatteo -Tufaro

DELIBERA

di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
Geom. Pietro Laguardia



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Grazia Uricchio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune di Rotondella il - 8 FEB. 2017 al nr. 98 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del T.U. approvato con D.Lgs.vo nr. 267/2000.

Rotondella, li - 8 FEB. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Grazia Uricchio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.vo nr.267/000, è divenuta esecutiva in data 8 FEB. 2017

- perché decorsi i 10 giorni di pubblicazione all'albo pretorio on-line;
 perché resa immediatamente eseguibile.

Rotondella, li 8 FEB. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Grazia Uricchio



COMUNE DI ROTONDELLA

PROVINCIA DI MATERA

c.a.p. 75026

tel. 0835/ 844212
fax 0835/ 504073

Regolamento approvato con atto di C.C. nr. 1 del 1° febbraio 2017

Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

(c.d. rottamazione) ex art.6 ter D.L. 193/2016 – convertito in legge 225/2016

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	2
Articolo 3 - <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	2
Articolo 4 - <i>Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	3
Articolo 5- <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	3
Articolo 6- <i>Mancato, insufficiente o tardivo pagamento</i>.....	4
Articolo 7 - <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i>	4
Articolo 8 - <i>Procedure cautelative ed esecutive in corso</i>	4

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2004 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alla procedura di definizione agevolata delle posizioni debitorie di cui alle Ingiunzioni di pagamento;
- e) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune, apposita istanza entro il **2 maggio 2017**.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune, comunica entro il **30 giugno 2017** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di settembre 2017;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di settembre 2017 e aprile 2018;
- c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di settembre e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;
- d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di settembre e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti nel regolamento comunale sulla riscossione coattiva e/o nel regolamento generale sulle entrate :

~~2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.~~

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

3. Le norme del presente Regolamento hanno efficacia immediata.